

CONVENZIONE

TRA

la società "GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI S.p.A.", con sigla "GE.S.A.C. S.p.A.", con sede legale in Napoli (80144) - Uffici Direzionali "GESAC" s.n.c. - Aeroporto di Capodichino, codice fiscale e partita I.V.A. n.03166090633, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli (R.E.A. n. 324314), società Concessionaria dell'E.N.A.C. (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) in base alla Convenzione n. 50 in data 9/12/2002, Posta elettronica certificata (P.E.C.): PROTOCOLLO@GESAC.LEGALMAIL.IT, in persona di, nato a il, in qualità di, domiciliato per la carica presso la sede della società, di seguito denominata "GE.S.A.C. S.p.A."

E

la società, con sede legale in (.), Via n. - codice fiscale n. e partita I.V.A. n., Posta elettronica certificata (P.E.C.):, in persona in persona di, nato a il, in qualità di, domiciliato per la carica presso la sede della società, di seguito denominata anche "AUTOLINEA",

entrambi i soggetti costituiti denominati come le "parti", quando congiuntamente indicati.

PREMESSO

a)- che la "GE.S.A.C. S.p.A." è Concessionaria per la Gestione totale dell'Aeroporto di Napoli (nel seguito, "l'aeroporto"), sulla base della Convenzione n. 50 in data 9/12/2002, sottoscritta con l'E.N.A.C. (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) ed approvata con decreto interministeriale n. 4591 dell'11/3/2003;

b)- che tra i beni affidati in concessione alla "GE.S.A.C. S.p.A.", con la Convenzione n.50, rientrano le aree di sedime destinate alla viabilità aeroportuale;

c)- che con Ordinanza n. 3 del 28.4.2016 dell' E.N.A.C. (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) è stata disciplinata la circolazione stradale nelle aree aperte al pubblico dell'aeroporto ed è stata istituita una zona a traffico controllato (ZTC);

d)- che con detta Ordinanza sono stati inoltre individuati, nelle adiacenze del terminal passeggeri, n. =6= (sei) spazi (stalli) di “fermata”, utilizzabili da parte di tutte le autolinee (urbane ed extra-urbane), per consentire alle stesse di effettuare le fermate per la discesa e/o la salita dei passeggeri;

e)- che la “GE.S.A.C. S.p.A.” ha realizzato gli spazi di “fermata” di cui innanzi;

f)- che l'utilizzo dei predetti spazi di “fermata” è consentito, alle predette autolinee, solo previa stipula di una apposita convenzione con la “GE.S.A.C. S.p.A.” (art. 2 - 4° par. della Ordinanza);

g)- che la “GE.S.A.C. S.p.A.”, con avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha reso note le condizioni e le modalità di utilizzo dei predetti spazi;

h)- che la AUTOLINEA svolge il servizio sulla tratta /
. ed ha richiesto, alla “GE.S.A.C. S.p.A.”, di poter utilizzare i predetti spazi, per la “fermata” dei propri mezzi nei giorni e negli orari di cui al prospetto che si allega alla presente convenzione (**Allegato A**);

i)- che la AUTOLINEA ha dichiarato di essere a conoscenza che l'utilizzo dei predetti spazi potrà avvenire, esclusivamente, nei giorni e negli orari di cui al prospetto innanzi richiamato, ed al solo fine di consentire la discesa e la salita degli utenti;

l)- che la AUTOLINEA ha dichiarato, altresì, di essere a conoscenza che potrà accedere all'aeroporto nei limiti di tempo fissati dalla ZTC (Zona a traffico controllato) e quindi per un periodo massimo di =10= (dieci) minuti, per ciascuna corsa in arrivo e/o in partenza;

tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE

Articolo 1)

La premessa è patto e costituisce parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2)

La AUTOLINEA potrà utilizzare, per lo svolgimento del proprio servizio sulla tratta
. /, gli spazi di “fermata” come definiti nella Ordinanza n. 3 del 28.4.2016 dell' E.N.A.C. (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), nei giorni e negli orari di cui al prospetto-Allegato A.

Eventuali modifiche circa gli orari e/o il numero di corse previste nel suddetto prospetto potranno essere introdotte solo previo consenso scritto da parte della "GE.S.A.C. S.p.A.", con corrispondente modifica della presente convenzione.

Nella planimetria allegata (**Allegato B**), è indicata la zona dell'aeroporto nella quale sono situati i n. =6= (sei) spazi destinati alle diverse autolinee (urbane ed extra-urbane).

La società dichiara di essere a conoscenza che gli spazi di "fermata" di cui al presente atto potranno essere utilizzati sia da parte di altri operatori che esercitano servizi di autolinea, sia da parte degli operatori dei bus turistici (e di altri soggetti analoghi: N.C.C. e taxi) e, sin da ora, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di esonerare la "GE.S.A.C. S.p.A." da qualsivoglia responsabilità e comunque dichiara di non aver nulla a pretendere nei confronti della stessa per fatti e/o comportamenti e/o violazioni di altri operatori che dovessero limitarle o rendere meno agevole l'utilizzo degli spazi negli orari e nei giorni previsti dalla presente convenzione.

Resta in facoltà della "GE.S.A.C. S.p.A.", per esigenze legate allo sviluppo aeroportuale e/o, più genericamente, all'esercizio societario e/o aeroportuale, di mettere a disposizione della AUTOLINEA un'area alternativa rispetto a quella di cui alla presente convenzione. In tale ipotesi, la AUTOLINEA dovrà ottemperare a tutte le relative disposizioni ricevute da parte della "GE.S.A.C. S.p.A." e non potrà richiedere alcun risarcimento e/o indennizzo.

Articolo 3)

Sulla base dell'art.2)- par. 5)- della Ordinanza n.3 del 28.4.2016, l'AUTOLINEA è autorizzata anche ad effettuare, solo ed esclusivamente, la "sosta" presso l'area, dedicata alle autolinee, situata nelle adiacenze del parcheggio "P1", presso la rotonda di Viale Fulco Ruffo di Calabria, come da indicazioni contenute nella planimetria allegata (**Allegato B1**). Alla stessa (area) si accede mediante tessera magnetica.

Al diritto di utilizzo di cui al paragrafo che precede restano applicate le disposizioni tutte contenute nella presente convenzione.

Articolo 4)

La AUTOLINEA dichiara e garantisce che i propri autobus sono in regola con le disposizioni di legge, regolarmente assicurati e, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, fornisce documentazione probatoria al riguardo.

La AUTOLINEA, nel corso dello svolgimento della propria attività, ha l'obbligo del possesso di tutte le licenze ed autorizzazioni previste dal quadro normativo vigente, necessarie per lo

svolgimento dell'attività prevista (servizio di autolinea sulla tratta/.....
.....).

Articolo 5)

La AUTOLINEA si obbliga a regolare il proprio accesso all'aeroporto secondo i limiti di tempo fissati dalla ZTC (Zona a traffico controllato) e quindi per un periodo massimo di =10= (dieci) minuti, per ciascuna corsa in arrivo e/o in partenza. L'AUTOLINEA dichiara di essere a conoscenza che la violazione di detto obbligo, oltre a comportare violazione dell'Ordinanza n. 3 del 28.4.2016 dell'E.N.A.C. (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) e le conseguenti sanzioni, configurerà anche grave inadempimento degli obblighi da essa (la AUTOLINEA) assunti con la presente convenzione.

Nell'ambito dell'aeroporto non è consentita, agli automezzi della AUTOLINEA, la "fermata" in luogo diverso da quello individuato nella planimetria-Allegato B né la "sosta" in luogo diverso da quello individuato nella planimetria-Allegato B1.

È fatto espresso divieto, alla AUTOLINEA: a)- di utilizzare gli spazi destinati alla "fermata" secondo modalità diverse da quelle previste nella presente convenzione; b)- di utilizzare detti spazi stessi in modo non conforme al Codice della Strada e/o alle disposizioni in materia vigenti in aeroporto; c)- di creare qualsivoglia intralcio alla normale circolazione veicolare sia all'interno dei predetti spazi, sia, in generale, all'interno del sedime di aeroporto; d)- di installare richiami di carattere pubblicitario (di qualsiasi tipo).

È fatto, inoltre, espresso divieto, alla AUTOLINEA: a)- di concedere a terzi, a qualunque titolo, l'utilizzo degli spazi di "fermata"; b)- di procedere alla cessione della presente convenzione, anche se parziale, a qualsiasi titolo ed anche per effetto di cessione di azienda e/o di ramo di azienda.

In caso di ritardi o di particolari problemi rispetto all'arrivo previsto, l'autista in servizio della AUTOLINEA dovrà informare, nel più breve tempo possibile, il "Forecourt & Parking Duty Officer" della "GESAC" (al numero telefonico: 081 - 78961353).

La AUTOLINEA si impegna espressamente a comunicare, alla "GE.S.A.C. S.p.A.", con frequenza, il numero complessivo di passeggeri trasportati da e/o per l'aeroporto, distinti tra arrivi e partenze.

Articolo 6)

La "GE.S.A.C. S.p.A." provvederà: 1)- a predisporre adeguata informativa, presso l'area di cui alla planimetria-Allegato B, circa la tratta gestita da parte della AUTOLINEA e gli orari di

operatività del corrispondente servizio; 2)- ad installare una informativa fissa nei pressi del “desk informazioni” sito all’interno del terminal di aeroporto (lato arrivi); 3)- a pubblicare, sul proprio sito istituzionale, nella sezione , le tratte e gli orari di cui al prospetto- Allegato A; 4)- ad assicurare, in caso di ritardo nell’arrivo dell’autobus rispetto al programma, il servizio di coordinamento con il personale di viabilità esterna aeroportuale, per la gestione dell’area.

Articolo 7)

Per l'utilizzo degli spazi di “fermata” di cui alla presente convenzione, nei tempi e nei limiti fissati con la stessa, la AUTOLINEA corrisponderà alla “GE.S.A.C. S.p.A.”, l'importo di € =
. = (.) + I.V.A., su base annua. Tale importo comprende anche la possibilità di utilizzo dell’area di cui al precedente art.3 (per la sola “sosta”).

Le parti si danno atto che il predetto importo è stato stabilito secondo i criteri di cui all’avviso indicato nel paragrafo g)- della premessa, per tutti gli operatori che esercitano un numero totale di corse, in partenza dall’aeroporto, compreso tra = = e =
. = (su base annua).

Il predetto corrispettivo dovrà essere pagato in rate semestrali anticipate, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 10 del primo mese di ciascun semestre. Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario in favore della “GE.S.A.C. S.p.A.”, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: o altra modalità indicata dalla “GE.S.A.C. S.p.A.” stessa.

L’avvenuto bonifico dovrà essere tempestivamente comunicato al seguente indirizzo email: simona_salerno@gesac.it

La “GE.S.A.C. S.p.A.” provvederà ad emettere corrispondente fattura alla ricezione del relativo pagamento. In caso di omesso pagamento dell’importo dovuto entro il termine stabilito, trascorso il termine di =30= (trenta) giorni solari consecutivi dalla data entro la quale il pagamento doveva essere effettuato, la presente convenzione si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 9)-.

Fermo tutto quanto sopra, resta stabilito che il ritardato pagamento delle fatture, da parte della AUTOLINEA, comporterà il diritto, per la “GE.S.A.C. S.p.A.”, di addebitare gli interessi di mora nella medesima misura percentuale del tasso di riferimento (B.C.E.) di volta in volta in vigore.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1462 del Codice civile, con la sottoscrizione della presente convenzione, la società rinuncia al diritto di opporre, alla "GE.S.A.C. S.p.A.", qualsiasi tipo di eccezione al fine di evitare e/o ritardare il pagamento del corrispettivo stabilito nella presente convenzione stessa, salva la facoltà di proporle (le eccezioni) solo dopo aver eseguito la propria obbligazione di pagamento del corrispettivo stesso e di ripetere eventualmente quanto risultasse non dovuto.

Articolo 8)

La presente convenzione ha durata di anni =2= (due), a decorrere dal
Alla prevista scadenza (.), essa convenzione dovrà ritenersi definitivamente cessata, senza alcun obbligo, per le parti, di notificare un preventivo avviso.

Articolo 9)

La presente convenzione si risolverà di diritto, ex art. 1456 c.c., nei seguenti casi: a)- in caso di omesso pagamento del corrispettivo dovuto, trascorso il termine di =30= (trenta) giorni solari consecutivi dalla data entro la quale il pagamento doveva essere effettuato (art. 7 - ultimo paragrafo); b)- in caso di violazione anche di uno solo degli obblighi e/o divieti stabiliti nel precedente art. 5 - paragrafi 1, 2 3 e 4; c)- nel caso in cui alla AUTOLINEA vengano revocate le autorizzazioni, licenze, ecc. necessarie per lo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione; d)- in caso di sottoposizione della AUTOLINEA ad una qualsiasi procedura concorsuale prevista dalla legge.

Nei casi sopra previsti, la "GE.S.A.C. S.p.A." potrà procedere alla immediata interdizione dell'utilizzo degli spazi di "fermata", fermo ed impregiudicato ogni diritto, ragione ed azione ad essa (GE.S.A.C. S.p.A.) spettanti, oltre al risarcimento dei danni subiti.

Articolo 10)

In ordine a qualsiasi controversia avente ad oggetto la interpretazione e/o la esecuzione del presente atto, anche se insorta dopo il suo esaurimento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Napoli.

Articolo 11)

Agli effetti della presente convenzione, le parti eleggono il proprio domicilio come segue: a)- la "GE.S.A.C. S.p.A.", in Napoli (80144) - Aeroporto di Capodichino - Uffici Direzionali "GESAC" s.n.c.; b)- la AUTOLINEA, in (.) Via
., n. Ai suddetti domicili dovranno essere notificati tutti gli atti inerenti la presente convenzione.

Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente, all'altra, ogni eventuale variazione dei dati inerenti la corrispondente sede come sopra indicata.

Articolo 12)

Con la sottoscrizione della presente convenzione, la "GE.S.A.C. S.p.A." e la società
. autorizzano il trattamento dei dati personali che le riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dalla presente convenzione stessa. Per maggiori informazioni circa le modalità e l'esercizio dei propri diritti, le parti potranno reciprocamente consultare le proprie politiche in materia di privacy.

Articolo 13)

La "GE.S.A.C. S.p.A." dichiara di adottare il modello di cui alle disposizioni del D. lgs. n. 231/2001 e di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di fatti illeciti rilevanti ai sensi del predetto decreto.

La società dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D. lgs. n. 231/2001 e di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di fatti illeciti rilevanti ai sensi del predetto decreto.

Articolo 14)

Eventuale tolleranza di comportamenti o atti in violazione delle presenti condizioni non costituisce acquiescenza da parte della "GE.S.A.C. S.p.A." e non preclude, ad essa, l'esercizio di azioni, anche giudiziarie, finalizzate a tutelare i propri diritti, nel caso in cui tali violazioni vengano reiterate.

Articolo 15)

L'AUTOLINEA si obbliga a manlevare e tenere indenne la "GE.S.A.C. S.p.A." per quanto concerne qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi (e/o a cose di terzi) nel corso dell'esercizio dell'attività prevista dalla presente convenzione.

Inoltre, l'AUTOLINEA esonera espressamente la "GE.S.A.C. S.p.A." da ogni forma di responsabilità per danni che potessero ad essa (AUTOLINEA) provenire in conseguenza di fatto di terzi.

Articolo 16)

Per tutto quanto non disposto nel presente atto, si intendono in esso richiamate e trascritte le disposizioni tutte contenute nel vigente "Regolamento di Scalo" (Ed. 02, Rev. 01 del 30/6/2016 di cui alla Ordinanza Aeroportuale n. 08 del 1/8/2016), documento che disciplina le diverse attività svolte nell'ambito dell'aeroporto.

Quanto riportato nel presente atto costituisce l'unica e sola disciplina dei rapporti tra le parti in relazione all'oggetto specifico della convenzione stessa e sostituisce, a far tempo dal , qualsiasi altra proposta o impegno, scritto o verbale, anche eventualmente vigente tra le parti in relazione al medesimo oggetto.

Articolo 17)

Con la sottoscrizione del presente atto, la AUTOLINEA si impegna a prendere in considerazione, in buona fede, la possibilità di rilasciare un'apposita convenzione, in favore di coloro che svolgono la propria attività lavorativa in via continuata presso l'aeroporto, (convenzione) che preveda una particolare modalità di abbonamento su base mensile e/o annuale.

Napoli,

.....

GE.S.A.C. S.p.A.

DICHIARAZIONE EX ARTICOLO 1341 CODICE CIVILE

la società, con sede legale in (. , Via n. - codice fiscale n. e partita I.V.A. n., Posta elettronica certificata (P.E.C.):, in persona in persona di, nato a il, in qualità di, domiciliato per la carica presso la sede della società, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, dichiara di aver letto ed approvato le disposizioni tutte contenute nel presente atto e di esprimere formale accettazione delle stesse, ed in particolare degli articoli:

Napoli,

.....